

DIAGNOSI:

GIUDIZIO DI IDONEITÀ E' idoneo / Non è idoneo al lavoro in aria compressa.

Esito della visita medica dopo la prova in aria compressa.
 Si conferma il giudizio di idoneità.
 Non si conferma

Data

Firma del medico
 * * * * *

Visita medica periodica

Dati anamnestici lavorativi della visita precedente:

Dati anamnestici patologici dalla visita precedente:

Esame obiettivo (indicare soltanto le variazioni intervenute nello stato fisico del soggetto dalla visita precedente):

Eventuali esami speciali:

Diagnosi:

Idoneo (cancellare ciò che non interessa)

Non idoneo

Eventuali provvedimenti preventivi:

Data

Firma del medico
 * * * * *

Visita medica periodica

Dati anamnestici lavorativi dalla visita precedente:

Dati anamnestici patologici dalla visita precedente:

Esame obiettivo (indicare soltanto le variazioni intervenute nello stato fisico del soggetto dalla visita precedente):

Eventuali esami speciali:

Diagnosi:

Idoneo (cancellare ciò che non interessa)

Non idoneo

Eventuali provvedimenti:

Data

Firma del medico
 * * * * *

Visto,

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
 VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 20 marzo 1956, n. 322.

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:

a) per le riprese dei film dalle imprese della produzione cinematografica e da quelle che gestiscono teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie in genere e le relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di posa che in esterno;

b) agli stessi lavori di cui alla precedente lettera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva.

Art. 2.

Sono vietati la costruzione, il noleggio, la concessione in uso e l'esercizio dei teatri di posa e televisivi, dei mezzi tecnici, degli scenari ed ambienti di lavoro in genere, nonché la installazione di impianti ed attrezzature che non siano rispondenti alle norme del presente decreto.

E' altresì vietato l'impiego di pellicola vergine con supporto che non sia del tipo detto comunemente ininfiammabile o di sicurezza, tanto nella ripresa cinematografica e televisiva che nella stampa di copie positive di film.

Art. 3.

Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art. 1 devono essere altresì osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni dettate:

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la preven-

zione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, limitatamente ai lavori di costruzioni di opere sceniche, temporanee, fisse all'aperto di qualsiasi altezza, se in muratura, e di altezza superiore a metri 10, se realizzate con altri materiali;

e) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e 20 marzo 1956, n. 321, si applicano anche ai lavori di cui all'art. 1 eseguiti in sotterraneo o nei cassoni ad aria compressa dai dipendenti dalle imprese soggette al presente decreto.

Art. 4.

All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano i lavori indicati nell'art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi, nonché i costruttori, i noleggiatori, i concedenti, limitatamente alla disposizione dell'art. 2 primo comma e coloro che esercitano l'attività di stampa di copie positive di film, limitatamente alla disposizione dell'art. 2 secondo comma.

CAPO II

ALLESTIMENTO DELLE OPERE SCENICHE E DI QUELLE TEMPORANEE

Art. 5.

La costruzione delle opere sceniche e di quelle temporanee per la ripresa può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisorie distinte, quando i supporti delle opere costituiscano sicuro sostegno per i lavoratori.

Art. 6.

Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa, qualunque sia il sistema adottato per la loro costruzione, devono offrire la necessaria resistenza in relazione al peso proprio, ai sovraccarichi dei materiali e delle persone ed alla massima presumibile azione del vento e degli altri agenti atmosferici.

Art. 7.

Le opere sceniche, di altezza superiore ai 15 metri, e quelle che, qualunque sia l'altezza, devono essere praticate da masse di persone o comunque soggette a notevoli sovraccarichi durante la ripresa, devono essere allestite sotto la direzione di un ingegnere o architetto abilitato a norme di legge all'esercizio della professione.

Art. 8.

I materiali recuperati dalle costruzioni sceniche e temporanee, prima di ogni loro reimpiego devono essere revisionati da personale pratico ai fini dell'accertamento del loro stato di conservazione, di idoneità e di resistenza.

Art. 9.

Le opere sceniche e quelle temporanee, rutilizzate dopo periodi di inattività dei lavori di ripresa, devono essere accuratamente revisionate da personale pratico per accertare il loro stato di conservazione e di stabilità.

Art. 10.

Dagli elementi delle costruzioni sceniche e temporanee in demolizione devono essere estratti o ribattuti o altrimenti resi inoffensivi i chiodi e gli altri materiali acuminati o taglienti.

CAPO III

IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNICHE

Art. 11.

Le passerelle ed i ponti di servizio esistenti nei teatri di posa o all'esterno, che non debbano essere utilizzati come ponti-luce per il servizio dei riflettori di scena, devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede o di difesa equivalente.

L'accesso alle passerelle ed ai ponti di servizio nell'interno dei teatri di posa deve essere assicurato mediante scale fisse a gradini o scale verticali a pioli; queste ultime devono essere provviste di gabbia di protezione quando l'altezza superi metri 5.

Il piano di calpestio delle passerelle e dei ponti di servizio deve essere a superficie continua o presentare interstizi o maglie di larghezza non superiore a 3 centimetri.

Art. 12.

I ponti-luce, sia fissi che mobili, per il servizio dei riflettori di scena devono essere costruiti a regola d'arte, preferibilmente con elementi prefabbricati di facile montaggio e smontaggio.

I sostegni verticali delle impalcature devono avere una base di appoggio sufficientemente ampia, sbadacchiature e controventature, atte ad evitare cedimenti o sbandamenti del ponte. Quando la lunghezza del ponte supera i metri 6, le travi portanti delle impalcature devono essere rinforzate mediante puntelli, saettoni o tiranti di sostegno, atti ad evitare anche pericolose oscillazioni.

I ponti-luce devono avere una larghezza tale da garantire un sicuro transito e, comunque, non inferiore a cm. 80 e devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede sui lati nei quali non sono usati i riflettori. Le fronti di servizio dei riflettori devono, invece, essere provviste di un parapetto, costituito da un solido corrente orizzontale, fissato a montanti intermedi, variabile in altezza da m. 1 a m. 1,40 a seconda delle dimensioni di ingombro dei riflettori usati. Le varie tratte del corrente orizzontale possono essere scorrevoli sui montanti con dispositivi di arresto all'altezza voluta.

Art. 13.

I riflettori disposti su ponti-luce su cavalletti o su altri appoggi, devono essere installati e, se del caso, ancorati, in modo da assicurarne la stabilità durante il loro impiego.

CAPO IV

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Art. 14.

Per l'alimentazione di macchine ed apparecchiature elettriche mobili devono essere usati conduttori elettrici flessibili aventi un rivestimento tale da garantire, oltre un adeguato isolamento elettrico, anche un'alta resistenza meccanica contro l'usura ed il deterioramento.

Art. 15.

Le derivazioni elettriche, siano esse eseguite su quadri fissi o volanti, con spine o comunque ad elementi innestabili, devono avere le parti in tensione protette in modo da evitare contatti accidentali con le persone.

Art. 16.

I riflettori e le batterie di accumulatori mobili devono essere sottoposti a sistematiche verifiche da parte di personale esperto per accertare e garantire le necessarie condizioni di efficienza e di isolamento delle parti in tensione.

CAPO V

LAVORI DI RIPRESA

Art. 17.

Quando nella ripresa cinematografica o televisiva non possono apparire, per esigenze sceniche, i mezzi di sicurezza previsti dalle vigenti norme generali e speciali di prevenzione infortuni sul lavoro, devono essere adottate idonee cautele per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.

Cautele devono essere altresì adottate nella ripresa di scene riproducenti infortuni, incidenti od altre condizioni di pericolo.

Art. 18.

Qualora per numero di persone da impiegare in una ripresa o per altre cause, vi siano particolari rischi d'incidenti, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, rendere edotti i lavoratori mediante idonee segnalazioni dei rischi specifici cui sono esposti e delimitare con segnali evidenti i movimenti delle masse di lavoratori e le zone di pericolo.

Quando i segnali e le delimitazioni non devono apparire nel campo scenico, i lavoratori devono essere guidati da persone a conoscenza dei pericoli inerenti alla azione da riprendere e degli spostamenti.

Art. 19.

I cavi, i sostegni delle scene, le tubazioni e gli accessori vari, che devono, per inderogabili esigenze tecniche, essere collocati sui pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio dei lavoratori, per il periodo necessario alle riprese sia all'interno che all'esterno, devono essere resi facilmente visibili o segnalati con mezzi idonei.

CAPO VI

NORME IGIENICHE

Art. 20.

Nel teatri di posa o negli altri ambienti di lavoro, nei quali le esigenze dell'isolamento acustico ostacolano il ricambio naturale dell'aria, deve provvedersi a tale ricambio con mezzi artificiali.

L'aria da introdurre deve essere scevra da inquinamenti e deve essere distribuita nell'ambiente in modo da assicurare nelle zone di lavoro condizioni igienicamente convenienti. A tale fine si deve all'interno mantenere la temperatura in limiti da 14° e 30° e la umidità relativa dal 40 al 70 %. La velocità dell'aria nelle zone di lavoro non deve superare metri 1 per minuto secondo. Per particolari esigenze è consentito scostarsi da detti limiti, per brevi periodi di tempo durante l'orario giornaliero di lavoro.

Art. 21.

Gli indumenti per l'abbigliamento scenico usati da un lavoratore devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di pulitura e di disinsettazione.

I mezzi e le materie per il trucco scenico dei lavoratori devono essere usati con efficaci precauzioni igieniche, allo scopo di evitare il pericolo di contagio.

Il lavoratore deve usare con cura ed in stato di personale pulizia gli indumenti indossati per l'abbigliamento scenico.

Art. 22.

I lavoratori che nell'interno degli stabilimenti sono esposti comunque a insudiciarsi durante le riprese, devono avere la possibilità di fare la doccia dopo il lavoro in ambienti forniti di impianti di acqua calda e fredda, nonchè di mezzi detersivi e per asciugarsi.

CAPO VII

NORME PENALI E FINALI

Art. 23.

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20. Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;

b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11 secondo e terzo comma, 14, 22;

c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;

d) con l'ammenda di L. 5.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, primo e secondo comma.

Art. 24.

I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 2 primo comma.

Art. 25.

Gli esercenti l'attività di stampa di copie positive di film sono puniti con l'ammenda da L. 200.000 a lire 300.000 per l'inosservanza della norma di cui all'art. 2 secondo comma.

Art. 26.

I preposti sono puniti:

a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo e terzo comma, 13, 17. Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;

b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 14;

c) con l'ammenda di L. 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21 secondo comma.

Art. 27.

I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13. Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;

b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 21 terzo comma.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 marzo 1956, n. 323.

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione

Art. 1.

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Art. 2.

Nella esecuzione dei lavori indicati nell'articolo precedente devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni stabilite:

a) dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

c) dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Scale ad elementi innestati

Art. 3.

La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di 21 metri.

Le scale in opera lunghe 18 metri o più devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.

Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati per lunghezza non superiore a 18 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a m. 1,50,

mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purchè il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori; può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non supera 12 metri di lunghezza.

Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.

Protezione e sicurezza delle macchine

Art. 4.

Le parti salienti degli organi in moto delle macchine e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Lavori nelle canalizzazioni

Art. 5.

Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nei manufatti sotterranei devono essere osservate le norme dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Lavori in prossimità di linee elettriche

Art. 6.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Indicazione delle caratteristiche degli apparecchi elettrici

Art. 7.

I generatori, i trasformatori, i convertitori ed i raddrizzatori di potenza non inferiore a 500 Watt devono portare indicazioni della tensione, della intensità e del tipo di corrente.

Isolamento elettrico

Art. 8.

I conduttori devono presentare tanto fra di loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il regolare e normale funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle tensioni dell'impianto.

Collegamenti elettrici a terra delle apparecchiature telefoniche

Art. 9.

Il collegamento elettrico a terra è richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei permutatori, delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle cassette di protezione contenenti scaricatori.

Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione

Art. 10.

Nei locali contenenti apparecchiature telefoniche i conduttori e gli elementi a tensione nominale di esercizio superiore a 25 Volta efficaci c.a. ed a 70 Volta c.c. devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell'ambiente, nonchè ai danneggiamenti od usura per causa meccanica, oppure essere protetti contro il contatto delle persone, ancorchè siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.

Può essere omesso il rivestimento isolante dei conduttori od elementi in tensione posti in apparecchiature o armadi, anche in posizione accessibile.

Non è richiesto il rivestimento isolante di cui al primo comma per i conduttori o gli elementi di contatto utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per la esecuzione di misure, per le quali però debbono essere adottate idonee misure di sicurezza.

Protezioni contro le sovratensioni

Art. 11.

I conduttori e le apparecchiature telefoniche che possono essere soggetti a sovratensioni o sovraccarichi pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con linee elettriche o scariche atmosferiche, devono essere opportunamente protetti.

Quadri di distribuzione e di manovra

Art. 12.

Nei quadri di distribuzione e di manovra delle centrali telefoniche possono essere omesse le protezioni contro contatti accidentali dei conduttori od elementi in tensione, salvo nei casi in cui esse siano ritenute necessarie in relazione a particolari condizioni di impianto e semprechè siano adottate idonee misure.

Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.

Interruttore generale

Art. 13.

Gli interruttori elettrici generali onnipolari devono essere installati soltanto all'arrivo dalla rete stradale di ciascuna linea di alimentazione delle centrali telefoniche.

Interruttori elettrici e simili

Art. 14.

Gli interruttori elettrici e simili dei circuiti telefonici devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) raggiungere la posizione definitiva di aperto o chiuso senza arresto intermedio, salvo che per circuiti di potenza minore di 500 Watt;

b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente né a corto circuito o messa a terra dell'impianto;

c) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 287 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 85 Volta verso terra;

d) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e chiusura;

e) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. E' fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampère.

Copertura delle parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori

Art. 15.

I limiti delle tensioni indicati dall'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono elevati per le parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori e accumulatori dei circuiti telefonici a 70 Volta corrente continua ed a 85 Volta corrente alternata di chiamata.

Lampade elettriche e portalampe

Art. 16.

Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampe devono essere costruiti in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con dette parti.

Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentate con tensione non superiore a 70 Volta.

Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra

Art. 17.

Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nell'art. 9 del presente decreto devono essere adoperati conduttori aventi resistenza elettrica non superiore ad 1 ohm e sezione non inferiore a 3 millimetri quadrati se il conduttore è di rame ed a 10 millimetri quadrati se di ferro o acciaio.

Per gli scaricatori riuniti a gruppi su intelaiatura metallica è ammesso che essi vengano collegati direttamente alla massa metallica dell'intelaiatura stessa, la quale deve essere collegata a terra con una corda di sezione non inferiore a 25 millimetri quadrati.

Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il collegamento a terra degli scaricatori deve essere eseguito mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 1,2 millimetri quadrati.

Dispersore per le prese di terra

Art. 18.

Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 ohm.

Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque loro punto, purchè esse presentino sufficiente continuità elettrica. Ove tale risultato non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Prese di terra degli scaricatori

Art. 19.

Per le prese di terra degli scaricatori telefonici si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto e dell'art. 325 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

I conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile ed avere percorsi senza brusche svolte.

Detti conduttori devono essere protetti contro contatti accidentali quando non siano collegati elettricamente alla intelaiatura metallica, come nel secondo comma dell'art. 17. Non è prescritto il rivestimento del conduttore di terra presso le installazioni telefoniche terminali.

Particolari accorgimenti, devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.

Verifiche periodiche

Art. 20.

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio.

Detti impianti, esclusi quelli presso gli utenti, devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.

Lavori su parti in tensione

Art. 21.

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 85 Volta verso terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se continua.

Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purchè:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.

CAPO III

NORME PENALI E FINALI

*Contravvenzioni commesse
nei datori di lavoro e dai dirigenti*

Art. 22.

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma;

b) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21.

Contravvenzioni commesse dai preposti

Art. 23.

I preposti sono puniti con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6.

Contravvenzioni commesse dai lavoratori

Art. 24.

I lavoratori sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma.

Decorrenza

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 102. — CARLOMAGNO

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

(3107803) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 150